

ALLEGATO "B" ALL'ATTO
RACCOLTA N. 49889

Confartigianato
IMPRESE CALABRIA

STATUTO

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

PREAMBOLO	pag. 4
1. <i>Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi</i>	pag. 4
2. <i>Confartigianato-Imprese: i valori</i>	pag. 4
3. <i>Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone</i>	pag. 4
4. <i>Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio</i>	pag. 4
5. <i>Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi</i>	pag. 5
TITOLO I – Costituzione, scopi e territorio	pag. 6
Articolo 1 (Costituzione)	pag. 6
Articolo 2 (La Federazione nel Sistema Confartigianato Imprese)	pag. 6
Articolo 3 (Scopi)	pag. 6
TITOLO II – Organizzazioni aderenti, requisiti ed aggregazioni di Sistema	pag. 8
Articolo 4 (Organizzazioni federate)	pag. 8
Articolo 5 (Requisiti della Federazione)	pag. 8
Articolo 6 (Obblighi associativi)	pag. 9
Articolo 7 (Contributo confederale)	pag. 9
Articolo 8 (La rappresentanza negli ambiti territoriali)	pag. 9
Articolo 9 (La rappresentatività minima delle Associazioni)	pag. 10
Articolo 10 (Cessazione dell'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese)	pag. 10
Articolo 11 (Organizzazioni regionali di categoria)	pag. 10
Articolo 12 (Movimenti)	pag. 10
Articolo 13 (Organizzazioni a finalità sociale)	pag. 11
TITOLO III – Organi della Confartigianato Imprese Calabria	pag. 11
Articolo 14 (Organi)	pag. 11
Articolo 15 (Consiglio Direttivo)	pag. 11
Articolo 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)	pag. 12
Articolo 17 (Norme procedurali del Consiglio Direttivo)	pag. 13
Articolo 18 (Giunta Esecutiva)	pag. 13
Articolo 19 (Compiti della Giunta Esecutiva)	pag. 13
Articolo 20 (Norme procedurali della Giunta Esecutiva)	pag. 14
Articolo 21 (Il Presidente)	pag. 14
Articolo 22 (Comitati e deleghe)	pag. 15
Articolo 23 (Segretario Regionale)	pag. 15
Articolo 24 (Organismi tecnici di supporto al Segretario Regionale)	pag. 16
Articolo 25 (Revisore Legale dei Conti)	pag. 16
Articolo 26 (Collegio dei Probiviri – Risoluzione delle controversie)	pag. 16

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

Articolo 27 (Collegio dei Saggi)	pag. 17
Articolo 28 (Assunzione di incarichi)	pag. 17
TITOLO IV – Le Risorse della Confartigianato Imprese Calabria	pag. 17
Articolo 29 (Bilancio annuale)	pag. 17
Articolo 30 (Patrimonio sociale e proventi)	pag. 17
TITOLO V – Modifiche allo Statuto – Scioglimento della Federazione	pag. 18
Articolo 31 (Modifiche Statuto)	pag. 18
Articolo 32 (Scioglimento della Federazione)	pag. 18
TITOLO VI – Norme Finali e Transitorie	pag. 19
Articolo 33 (Norme comuni sulle cariche associative)	pag. 19
Articolo 34 (Norme comuni sull'operatività degli Organi)	pag. 19
Articolo 35 (Divieto di distribuzione degli utili)	pag. 20
Articolo 36 (Entrata in vigore delle norme e regime transitorio)	pag. 20
Articolo 37 (Rinvio normativo)	pag. 20

PREAMBOLO

1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi

1. La Confartigianato-Imprese ha l'obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel "fare impresa" incentrato sulla persona dell'imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell'attività. La Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di "valore artigiano". Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:

- a) la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro;
- b) l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda;
- c) la creazione di imprenditorialità;
- d) la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico;
- e) la capacità di espressione della cultura dei territori;
- f) la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.

2. Il brand della Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del Sistema associativo confederale e si identifica il "saper fare" delle imprese e degli imprenditori.

2. Confartigianato-Imprese: i valori

1. I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:

- a) il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;
- b) il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;
- c) il valore del Sistema e della Rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;
- d) il valore della solidarietà, come carattere primario della natura associativa.

3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone

1. Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

2. Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.

4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio

1. Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.

2. La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all'utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.

5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi

1. La Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficacemente l'azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l'individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l'offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.

Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell'Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L'Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una "prospettiva europea" è quindi fondamentale.

2. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.

3. Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell'impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.

4. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.

5. Rappresentanza e servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l'espressione dei valori della Confartigianato-Imprese.

6. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale.

7. L'obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L'erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all'obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.

8. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.

TITOLO I – Costituzione, scopi e territorio

Articolo 1 (Costituzione)

1. È costituita dalle Associazioni territoriali che hanno sede nella Regione Calabria, aderenti a Confartigianato-Imprese, la Federazione regionale “Confartigianato-Imprese Calabria”, con sede in Catanzaro, di seguito denominata “Federazione”. La sua durata è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dal Consiglio Direttivo in seduta straordinaria.
2. La Federazione è un soggetto apolitico, autonomo, indipendente e senza fini di lucro, componente del Sistema associativo della “Confartigianato-Imprese” nazionale, di seguito denominata anche “Confederazione”.
3. La Federazione è l’espressione unitaria della rappresentanza e dell’azione in sede regionale delle Associazioni territoriali del Sistema Confartigianato-Imprese, con l’obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentono all’imprenditore e all’impresa associata di realizzare i propri scopi.
4. La Federazione ha la titolarità della generale rappresentanza politico-economica e sindacale sulle questioni istituzionali di livello regionale. Le strutture territoriali che la compongono sono titolari di detta rappresentanza sul territorio.

Articolo 2 (La Federazione nel Sistema Confartigianato-Imprese)

1. La Federazione è parte integrante del Sistema Confartigianato-Imprese composto dalle Associazioni territoriali aderenti, dalle Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli Organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze. La Federazione riconosce che l’unità del sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete.
2. La Federazione riconosce che l’adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta la sottoposizione al regime sanzionatorio previsto dalle regole confederali: Statuto, Regolamenti e Codice Etico.

Articolo 3 (Scopi)

1. L’azione politica, sindacale ed organizzativa della Federazione pone al centro l’impresa rappresentata e, a partire dall’ascolto dei bisogni e delle istanze politiche ed economiche degli imprenditori e dell’impresa, individua, programma e gestisce, nelle sue singole articolazioni di cui all’articolo 2.1 e come Sistema associativo complessivo, azioni generali e specifiche dirette ad accrescere il valore aggiunto dell’impresa, la sua dignità politica, le sue relazioni economiche, associative, sindacali ed istituzionali a livello regionale.
2. In particolare, si propone di:
 - a) ascoltare, interpretare e rappresentare, nel suo ruolo di attore sociale del territorio regionale, le istanze del ceto produttivo che si riferisce agli ambiti socio-economici rappresentati. In particolare, rappresentare gli interessi delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, secondo l’accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi, nonché di

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo. La rappresentanza si estende anche alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati;

- b) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Istituzione ed Organizzazione politica, sociale, economica o sindacale a livello regionale;
- c) coordinare, sul piano regionale, l'azione delle strutture territoriali, stabilendo i criteri e gli indirizzi da seguire nella impostazione e nella risoluzione dei problemi rappresentati. In particolare, le Associazioni territoriali, le Organizzazioni regionali di categoria e di carattere sociale dovranno attenersi alle direttive stabilite dagli Organi della Federazione per garantire la necessaria coerenza ed omogeneità nell'azione sindacale, politica, economica ed organizzativa in campo regionale, fermo restando il rispetto delle autonomie;
- d) stipulare, in accordo con le Associazioni territoriali e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli Organi confederali, contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati in ambito regionale;
- e) curare la costituzione di specifici Organismi regionali aventi lo scopo di sviluppare ogni forma di promozione ed assistenza finanziaria, tecnica, sociale, artistica, a favore delle categorie rappresentate;
- f) svolgere opera di armonizzazione delle differenti istanze e di composizione dei conflitti nella eventualità di controversie tra le articolazioni territoriali di ogni tipo, assicurando il rispetto delle regole a tutti i livelli organizzativi e funzionali, attraverso la predisposizione di procedure conciliative e, quando occorre, di tipo giurisdizionale;
- g) tutelare ed affermare ad ogni effetto, per mezzo della propria Struttura di Sistema – anche attraverso appropriate attività editoriali e divulgative in genere – l'identità e la riconoscibilità propria, quella delle iniziative poste in essere nel perseguimento delle finalità statutarie e quelle del proprio patrimonio organizzativo e conoscitivo;
- h) promuovere la formazione a tutti i livelli associativi, quale strumento fondamentale sia per la crescita delle imprese associate che per la qualificazione dei ruoli di rappresentanza;
- i) promuovere e sollecitare atti ed iniziative da assumersi da parte di Enti, Amministrazioni, Commissioni ed altri Organismi, iniziative che tendano alla soluzione di particolari problemi attinenti all'artigianato e alla piccola e media impresa e che ne favoriscano lo sviluppo anche attraverso l'organizzazione di mostre-mercato, fiere, convegni, consorzi, cooperative di lavoro, etc.;
- j) assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e l'elevazione professionale della categoria artigiana e dei piccoli e medi imprenditori, l'organizzazione di corsi professionali, la redazione e la stampa di periodici, attività editoriali e divulgative in genere, etc.;
- k) definire, in conformità di espresse previsioni statutarie e regolamentari della Confederazione, gli ambiti territoriali delle Associazioni territoriali aderenti, con l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare le strutture a copertura dell'offerta associativa sul territorio regionale, promuovere la costituzione dei livelli associativi nelle aree metropolitane ed intervenire nelle crisi associative;
- l) assicurare il rispetto, da parte delle Associazioni territoriali, dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione nonché del presente Statuto e di eventuali Regolamenti adottati su base regionale, secondo le norme ivi previste. A tal fine, la Federazione ha la facoltà di richiedere alla Confederazione l'invio di osservatori, il commissariamento o l'esclusione di una struttura;

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

m) sviluppare tutti gli altri compiti e compiere le azioni ad essa direttamente attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento vigente o affidati e delegati dagli Organi confederali, che comunque facilitino il conseguimento degli scopi indicati nello Statuto.

3. La Federazione provvede, in ogni caso:

- a) alla promozione di corsi di formazione professionale, anche in convenzione con Enti Pubblici territoriali ed Istituti;
- b) alla promozione della costituzione e della migliore operatività degli Enti Bilaterali regionali e delle Casse Edili Artigiane e PMI;
- c) alla promozione di iniziative di informazione, coordinamento e gestione, finalizzate al qualificato utilizzo delle risorse umane ed in particolare all'espletamento dei servizi delle agenzie per il lavoro;
- d) allo svolgimento di studi e statistiche, anche sulla base degli indirizzi della Confederazione;
- e) alla promozione ed al coordinamento di ogni altra iniziativa ritenuta strategica in campo regionale.

TITOLO II – Organizzazioni aderenti, requisiti ed aggregazioni di Sistema

Articolo 4 (Organizzazioni federate)

1. La Federazione è composta dalle Associazioni territoriali che hanno sede nel territorio della Regione Calabria, aderenti alla Confederazione. L'impresa associata partecipa al Sistema Confartigianato-Imprese per il tramite dell'Associazione territoriale di riferimento, che è soggetto associativo autonomo aderente alla Confederazione.

Articolo 5 (Requisiti della Federazione regionale)

1. La Federazione si obbliga al possesso ed al mantenimento dei requisiti previsti dallo Statuto confederale ed all'ottemperanza agli adempimenti ivi previsti. In particolare:

- a) Statuto approvato dagli Organi associativi;
- b) Organi associativi eletti con metodo democratico e con mandati del Presidente e Vice Presidenti a scadenza certa e conforme allo Statuto confederale;
- c) Segretario con rapporto di lavoro stabile con la Federazione o strutture collegate, avente i requisiti personali e professionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento confederale;
- d) Bilancio preventivo e consuntivo approvati dagli Organi a ciò preposti, a termini dello Statuto della Federazione;
- e) Sede dedicata e struttura tecnica adeguata allo svolgimento dei compiti previsti dal presente Statuto e da quello della Confederazione.

2. La Federazione invia, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Confederazione il proprio bilancio nonché quelli degli Organismi collaterali di servizio e degli Enti strumentali componenti il Sistema regionale, nell'interesse delle imprese rappresentate e del Sistema associativo della Confartigianato-Imprese, accettando nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, richieste di approfondimento e attività di auditing.

3. La Federazione si obbliga, altresì, ad inviare alla Confederazione ogni modifica allo Statuto e al Regolamento eventualmente adottato.

Articolo 6 (Obblighi associativi)

1. Le Associazioni territoriali che compongono la Federazione sono tenute ad osservare scrupolosamente le norme previste dal presente Statuto, gli obblighi da esso derivanti dalla normativa associativa in generale, ivi compreso l'eventuale Regolamento interno, nonché le delibere assunte dai competenti Organi.
2. L'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta, per la Federazione, per le Associazioni territoriali e le Organizzazioni di categoria, il diritto e il dovere dell'utilizzo della denominazione e del logo confederale, secondo quanto disciplinato nel Regolamento della Confartigianato-Imprese.
3. Qualora le Associazioni territoriali ovvero i propri Organi dirigenti siano investiti di problemi o materie aventi riflessi di carattere generale, sono tenute ad informare la Federazione.
4. Analogamente, ogni eventuale iniziativa che la Federazione intenda sviluppare a livello territoriale o a livello di singole categorie, deve essere preventivamente concordata con l'Associazione territoriale ovvero con l'Organizzazione regionale di categoria interessata.

Articolo 7 (Contributo confederale)

1. Ogni impresa associata è tenuta al versamento al Sistema della Confartigianato-Imprese di un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea Confederale. Tale contributo è destinato, con le diverse quote stabilite dall'Assemblea della Confederazione, alle Associazioni territoriali, alle Federazioni regionali ed alla Confederazione nazionale.
2. Le Associazioni territoriali, ove deliberato all'unanimità dagli Organi competenti della Federazione regionale, possono assicurare alla stessa un adeguato finanziamento integrativo rispetto alla quota di Sistema confederale.

Articolo 8 (La rappresentanza negli ambiti territoriali)

1. Ai sensi dello Statuto e del Regolamento confederale, la Federazione ha il compito specifico di accompagnare e deliberare la definizione degli ambiti territoriali delle Associazioni, in attuazione dell'obiettivo del Sistema Confartigianato-Imprese di ottimizzare l'azione di rappresentanza e di servizio, nel perseguimento delle finalità associative ed in relazione al contesto economico e sociale, nonché di considerare sempre al centro di ogni azione l'impresa associata, le sue necessità e le sue relazioni territoriali, sociali ed economiche, modulando l'offerta associativa su di esse.
2. In ogni ambito territoriale è ammessa l'adesione di una sola Associazione. Nel caso di ambiti territoriali ove non esistano Associazioni aderenti, la Federazione ha il compito di promuovere la costituzione di un'Associazione territoriale, o comunque di assicurare la rappresentanza confederale mediante la promozione di forme di accorpamento o stabile collaborazione tra strutture esistenti ed operanti in ambiti territoriali limitrofi, qualora il numero delle imprese o le condizioni di fatto non assicurino la forza di una Associazione autonoma.
3. La Federazione può, al fine di facilitare l'avvicinamento e l'ingresso nel Sistema Confartigianato-Imprese di nuove Associazioni già operanti all'esterno dello stesso, accordare ad esse un'adesione temporanea di livello regionale, con l'obiettivo di consentire, in un termine definito e comunque al massimo annuale: o la costituzione di un'unica Associazione, o la messa in atto di forme di accorpamento o di stabile collaborazione con strutture esistenti. Tale adesione temporanea non ha effetto sulla composizione degli Organismi confederali regionali o nazionali, mentre costituisce titolo per la partecipazione alle attività di Sistema e per l'utilizzo del logo confederale.

Articolo 9 (La rappresentatività minima delle Associazioni)

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

1. La Federazione regionale propone alle Associazioni che si trovano in condizione di insufficiente rappresentatività, rispetto ai parametri fissati dallo Statuto e dal Regolamento confederali, soluzioni concrete per l'accorpamento delle strutture associative esistenti. Su tali soluzioni si attiva un processo di condivisione e negoziazione da parte dei soggetti interessati, in tempi rapidi e certi, stabiliti dalla Federazione regionale. Qualora l'Associazione con insufficiente rappresentatività non accolga, nei termini che saranno fissati dalla Federazione regionale, le soluzioni di accorpamento e di ottimizzazione che gli vengano formalmente proposte, si applicano le sanzioni previste dallo Statuto confederale.

Articolo 10 (Cessazione dell'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese)

1. La qualità di aderente cessa:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione aderente;
- b) per recesso, da comunicarsi entro i termini e secondo le modalità di cui allo Statuto della Confederazione nonché delle disposizioni dettate dal Regolamento di attuazione;
- c) per esclusione deliberata, su iniziativa della Giunta Esecutiva della Federazione, dalla Giunta Esecutiva della Confederazione, nei casi previsti dallo Statuto confederale e nei modi in esso previsti.

2. Le Associazioni territoriali costituenti la Federazione, comunque, cessano di far parte della medesima con la cessazione della loro adesione alla Confederazione.

Articolo 11 (Organizzazioni regionali di categoria)

1. Le Organizzazioni di categoria sono articolazioni settoriali della Federazione. Nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi della Federazione, hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi delle categorie/settori/filiere rappresentati, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico, consapevoli della necessità di adattare le modalità della propria presenza organizzata alla continua evoluzione del contesto. Tali azioni vengono espletate su tutto il territorio regionale, anche in rappresentanza delle rispettive Associazioni, se espressamente previsto da quest'ultime. Il Regolamento interno potrà stabilire norme di dettaglio.

2. Le Organizzazioni di categoria operano in sinergia con tutte le altre articolazioni del Sistema, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi associativi e confederali.

3. È istituita la Consulta dei Presidenti regionali di categoria, con il compito di coadiuvare le attività relative alle problematiche di settore, in particolare predisponendo apposite proposte su argomenti di particolare rilevanza.

Articolo 12 (Movimenti)

1. I Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori sono articolazioni organizzative della Federazione, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare specifici interessi, coerentemente con gli indirizzi della politica regionale. Ad essi viene garantita la migliore funzionalità nell'ambito degli Organi della Federazione.

Articolo 13 (Organizzazioni a finalità sociale)

1. La Federazione favorisce la costituzione e l'operatività dei Gruppi Territoriali e Regionale dell'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) – appartenente alla

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

Confederazione ma dotata di propria autonomia statutaria – quale articolazione organizzativa autonoma che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli anziani e dei pensionati nello stesso ambito territoriale della Federazione ed in coordinamento operativo con quest'ultima.

2. L'INAPA - Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato - si propone di assistere gli artigiani e tutti i lavoratori, secondo il proprio Statuto autonomo, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

3. Il CAAF - Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale - Confartigianato Pensionati e Dipendenti S.r.l. eroga servizi ai cittadini, nel contesto dei servizi alla persona forniti dal Sistema Confartigianato-Imprese ed opera attraverso Sportelli territoriali gestiti da società di servizi in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

4. Nell'ambito delle attività con finalità sociale, la Federazione opera anche in coordinamento con le strutture territoriali dell'A.N.Co.S. - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive - articolazione organizzativa senza finalità di lucro della Confederazione nazionale, dotata di propria autonomia operativa e patrimoniale.

TITOLO III – Organi della Confartigianato Imprese Calabria

Art. 14 (Organi)

1. Gli Organi della Federazione sono:

- a) Consiglio Direttivo;
- b) Giunta Esecutiva;
- c) Presidente;
- d) Revisore Legale dei Conti;
- e) Collegio dei Probiviri.

Articolo 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) dal Presidente di ogni Associazione territoriale aderente;
- b) da un Delegato di ciascuna Associazione territoriale designato dagli Organi direttivi delle medesime in ragione di un Delegato per ogni 1000 associati, che risultino paganti il contributo di sistema in qualunque forma, e frazione superiore a 500. Per la determinazione del numero dei soci si fa espresso riferimento al numero dei soci riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgeranno le operazioni di rinnovo degli Organi, certificati dalla Confederazione.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

2. Al Consiglio Direttivo partecipano, a titolo consultivo:

- a) I Presidenti delle Organizzazioni Regionali di Categoria, il Presidente Regionale dell'ANAP, il Presidente Regionale dell'INAPA, il Presidente Regionale del Movimento Donne Impresa, il Presidente Regionale del Movimento Giovani Imprenditori ed il Presidente Onorario, ove eletti;
- b) Il Segretario Regionale ed i Segretari delle Associazioni territoriali federate.

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

3. I componenti del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o di impedimento a partecipare a singole riunioni, possono farsi rappresentare, con specifica delega scritta, da altro componente con diritto di voto; ogni componente non potrà ricevere più di due deleghe.

Articolo 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

1. È di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) stabilire i programmi di attività quadriennale ed annuali della Federazione;
- b) prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi e per la tutela delle categorie rappresentate;
- c) deliberare in ordine a problemi ed iniziative di carattere generale, attinenti l'attività politico-sindacale-organizzativa della Federazione;
- d) deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso sottoposte dalla Giunta Esecutiva;
- e) approvare il Regolamento per la disciplina delle Organizzazioni Regionali di Categoria;
- f) eleggere il Presidente della Federazione fra i componenti del Consiglio stesso;
- g) eleggere n. 2 Vice Presidenti della Federazione, di cui uno con funzioni di Vicario, designato dall'Associazione territoriale con la maggiore rappresentatività in termini di associati abbinati INPS, l'altro designato dall'Associazione territoriale con rappresentatività secondaria;
- h) eleggere n. 1 Revisore Legale dei Conti e n. 1 supplente;
- i) eleggere n. 5 Componenti il Collegio dei Probiviri, di cui n. 2 supplenti, designandone il Presidente;
- j) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Regionale della Federazione, stabilendone il relativo compenso;
- k) approvare, entro il mese di novembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione per l'anno successivo e determinare, su proposta della Giunta Esecutiva, eventuali contributi finanziari a carico delle Associazioni aderenti, da deliberare all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto;
- l) approvare, entro il mese di Aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo della Federazione dell'anno precedente, predisposto dalla Giunta esecutiva;
- m) approvare eventuali modifiche allo Statuto, in seduta straordinaria;
- n) approvare l'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto e per il funzionamento interno della Federazione;
- o) esercitare ogni altro compito previsto dallo Statuto della Federazione, dallo Statuto e dal Regolamento della Confartigianato-Imprese;
- p) deliberare lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori, in seduta straordinaria.

2. Il Consiglio Direttivo può eleggere, all'unanimità, su proposta della Giunta Esecutiva, il Presidente Onorario della Federazione, anche tra soggetti esterni al Sistema Confartigianato, che si siano distinti per particolare dedizione ed impegno nei confronti del Sistema associativo e che abbiano dimostrato di possedere indubbie capacità morali.

Articolo 17 (Norme procedurali del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Federazione, su delibera della Giunta Esecutiva, di norma due volte l'anno, in via ordinaria, in coincidenza dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo oppure, in via straordinaria, su delibera della Giunta esecutiva o su

richiesta di almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto di voto, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le modalità di convocazione sono stabilite dal successivo art. 34.

Articolo 18 (Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) Presidente Regionale;
- b) N. 2 Vice Presidenti;
- c) Presidenti delle Associazioni territoriali;

Alla giunta Esecutiva partecipano, a titolo consultivo:

- a) Il Presidente Regionale dell'ANAP, il Presidente Regionale dell'INAPA ed il Presidente Onorario, ove eletti;
- b) Il Segretario Regionale ed i Segretari delle Associazioni territoriali federate.

2. I Presidenti delle Associazioni territoriali potranno, con delibera delle rispettive Giunte Esecutive, designare altro Componente in loro sostituzione, il quale assumerà l'incarico di Componente della Giunta Esecutiva della Federazione, fino a revoca o scadenza del mandato.

Articolo 19 (Compiti della Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva è l'organo di governo della Federazione, cui spetta l'individuazione degli obiettivi e delle linee di azione per rendere effettivo, da parte del Sistema associativo federale, il processo politico, sindacale ed organizzativo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della Federazione.

2. Ha il compito di attuare le direttive strategiche ed operative del Consiglio Direttivo per il miglior perseguimento degli scopi statutari.

3. La Giunta Esecutiva, in particolare:

- a) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) assume le decisioni inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Federazione, salvo sottoporle a successiva ratifica del Consiglio Direttivo;
- c) assiste e coadiuva il Presidente nella gestione politica, sindacale ed organizzativa della Federazione;
- d) coadiuva le Associazioni territoriali e le Organizzazioni Regionali di Categoria nello svolgimento della loro attività, al fine di dare un armonico indirizzo all'azione della Federazione;
- e) provvede, anche a mezzo di speciali Enti, alla impostazione di quei servizi e di quelle iniziative che siano ritenute utili per il migliore conseguimento dei fini statutari ed alla stipula di eventuali convenzioni connesse ai servizi stessi;
- f) predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- g) assume e licenzia il personale dipendente, stabilendo la loro retribuzione, su proposta del Segretario Regionale;
- h) nomina e revoca il Vice Segretario Regionale, ove esista, su proposta del Presidente, di concerto con il Segretario Regionale;
- i) nomina e revoca il Direttore, ove esista, su proposta del Presidente, di concerto con il Segretario Regionale, individuandone anche le relative mansioni e competenze;

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

- j) designa i Rappresentanti della Federazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere e vigila sul loro operato;
 - k) convoca, qualora lo ritenga opportuno, i Presidenti delle Organizzazioni Regionali di Categoria, i Presidenti dei Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori nonché i Presidenti degli Enti strumentali di emanazione federale e delle Strutture comunque collegate o partecipate dalla Federazione;
 - l) approva il Regolamento interno di funzionamento della Federazione;
 - m) propone al Consiglio Direttivo eventuali contributi finanziari in favore della Federazione Regionale, a carico delle Associazioni territoriali. Tale determinazione va deliberata all'unanimità;
 - n) delibera la data, il luogo e l'ora di convocazione del Consiglio Direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno della seduta;
 - o) prende iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa e per la tutela delle categorie;
 - p) delibera su tutte le questioni che vengono sottoposte, con l'esclusione di quelle di competenza del Consiglio Direttivo, esercitando ogni altro compito previsto dallo Statuto;
 - q) propone al Consiglio Direttivo, all'unanimità, la nomina del Presidente Onorario;
 - r) nomina il Collegio dei Saggi;
 - s) propone alla Giunta Esecutiva confederale l'esclusione di una Associazione territoriale nei modi e casi stabiliti dallo Statuto confederale, nonché l'invio di osservatori presso le Associazioni territoriali, con delibera da assumere a maggioranza dei due terzi dei presenti.
4. In caso di urgenza, il Presidente provvede ai compiti della Giunta Esecutiva, portando a ratifica le proprie decisioni nella prima riunione utile.

Articolo 20 (Norme procedurali della Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente della Federazione, di norma ogni tre mesi, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri con diritto di voto, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le modalità di convocazione sono stabilite dal successivo art. 34

Articolo 21 (Il Presidente)

1. Il Presidente della Federazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politica ed istituzionale della Federazione e ne è il rappresentante legale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari ed è il garante delle deliberazioni degli Organi medesimi.
3. Può conferire e revocare in qualsiasi momento ai Vice Presidenti e ai Membri di Giunta deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedano particolare impegno e competenza, in rapporto anche alle strutture organizzative federali ed a quelle istituzionali regionali.
4. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente, in caso di simultaneo impedimento.
5. Ha la firma degli atti ufficiali della Federazione. Propone alla Giunta Esecutiva la nomina e la revoca del Segretario Regionale. Propone, altresì, alla Giunta Esecutiva la nomina e la revoca del Vice Segretario Regionale e del Direttore, di concerto con il Segretario Regionale.
6. In caso di dimissioni del Presidente o comunque di anticipata cessazione dell'incarico, la Giunta Esecutiva, convocata entro 15 giorni dal Vice Presidente Vicario, deve nominare, entro

trenta giorni dalla data della cessazione, il Collegio dei Saggi e deliberare la convocazione del Consiglio Direttivo, da svolgersi nei novanta giorni dalla data della cessazione, per il rinnovo della carica resasi vacante. In caso di dimissioni di un Vice Presidente, il Consiglio Direttivo procede, nelle prima riunione utile, alla sua sostituzione, nei termini sanciti dall'art. 16.1 del presente Statuto. Nel caso di dimissioni del Vice Presidente Vicario, le funzioni vengono assunte dall'altro Vice Presidente fino alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che provvederà all'elezione del sostituto.

Articolo 22 (Comitati e deleghe)

1. Il Presidente può promuovere la costituzione, con durata dell'incarico limitata alla durata in carica degli Organi, di Comitati formati da persone scelte nell'ambito della Giunta Esecutiva e tra i Presidenti Regionali di categoria e delle Organizzazioni di carattere sociale, nonché fra gli Organi delle Associazioni Territoriali, per la trattazione di materie di particolare interesse, sia economiche che sociali, sia territoriali che settoriali.
2. Della costituzione formale degli Organismi previsti dal presente articolo è data comunicazione alla Giunta Esecutiva.

Articolo 23 (Segretario Regionale)

2. Il Segretario Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
3. Il Segretario è il vertice della struttura operativa della Federazione, con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono.
4. Il Segretario:
 - a) guida il processo di attuazione dell'indirizzo strategico messo a punto dagli Organi statuari, collaborando direttamente con il Presidente e con gli Organi stessi, ai quali formula proposte e progetti per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività della Federazione e per l'attuazione delle delibere assunte;
 - b) attua le deliberazioni della Giunta Esecutiva, rispondendone direttamente al Presidente ed alla Giunta stessa;
 - c) partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli Organi della Federazione e ne cura la redazione dei verbali delle rispettive sedute;
 - d) definisce l'organigramma interno della struttura del personale dipendente, attribuendone ruoli, funzioni e responsabilità;
 - e) cura i rapporti con i vari Uffici confederali e delle Associazioni territoriali, con gli Enti Economici Pubblici e Privati, le Organizzazioni imprenditoriali, i Sindacati dei lavoratori e con tutti gli altri soggetti economici, sociali e politici operanti a livello regionale.
5. Ai sensi dello Statuto confederale, il Segretario deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento della Confartigianato-Imprese ed essere iscritto nel relativo elenco.

Articolo 24 (Organismi tecnici di supporto al Segretario Regionale)

1. Il Segretario Regionale può avvalersi dell'apporto di un Comitato di Segreteria, composto dai Segretari delle Associazioni territoriali.
2. Con deliberazione della Giunta Esecutiva, possono essere costituiti anche Organismi tecnici consultivi, composti da dirigenti imprenditori e da dirigenti esecutivi e/o da tecnici competenti sugli argomenti da trattare.

Articolo 25 (Revisore Legale dei Conti)

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

1. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo, fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, unitamente ad un altro con funzioni di supplente e pari requisiti professionali. Il loro mandato è quadriennale, in coincidenza con quello delle altre cariche sociali, ed è rinnovabile per una sola volta. Il Revisore Legale dei Conti vigila sulla legittimità degli atti deliberativi degli Organi e sull'andamento della gestione economica e finanziaria della struttura, riferendone al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo ed a quelle della Giunta Esecutiva.

Articolo 26 (Collegio dei Probiviri – Risoluzione delle Controversie)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Direttivo, tutti esterni al Sistema Confartigianato-Imprese e, per la loro maggioranza, in possesso di sufficienti cognizioni giuridiche. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. I membri del Collegio non possono ricoprire altra carica ed il loro mandato ha durata quadriennale, in esatta coincidenza con la durata delle altre cariche sociali. I suoi componenti sono rieleggibili e non hanno diritto ad alcun compenso. Nel caso di cessazione dalla carica di un membro, si procede per cooptazione, salvo ratifica successiva dell'Organo competente. Se viene a cessare il Presidente, si procede alla nomina di un nuovo Presidente una volta ricostituito il Collegio.

2. Qualsiasi controversia che riguardi l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, dei Regolamenti e/o il contenuto delle deliberazioni assunte dagli Organi competenti, nonché ogni altra controversia di qualsiasi natura, anche economica, che possa insorgere tra le Associazione territoriali e tra queste e la Federazione, è obbligatoriamente devoluta al Collegio dei Probiviri per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

3. Una volta investito della controversia, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni, procede ad un tentativo di conciliazione. Nello svolgimento della sua attività assegna alle parti termini per la produzione di documentazione o il deposito di memorie. Dell'esito positivo del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale che viene sottoscritto dalle parti ed indi trasmesso al Presidente della Confartigianato Imprese Calabria.

4. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, viene comunque redatto un verbale che dà conto dell'attività conciliativa svolta e delle posizioni assunte dalle parti all'esito della procedura. Il predetto verbale viene inviato alle parti, le quali sono tenute a devolvere la decisione della controversia ad un Collegio Arbitrale, composto da tre Membri nominati dal Presidente del Tribunale di Catanzaro. In difetto di designazione, è nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, con deposito di lodo idoneo ad assumere esecutività, ai sensi del vigente codice di rito civile.

Articolo 27 (Collegio dei Saggi)

1. Almeno due mesi prima della scadenza delle cariche, la Giunta Esecutiva può nominare un Collegio dei Saggi composto da tre a cinque membri, tenuto conto delle maggiori rappresentatività territoriali e settoriali.

2. Essi avranno il compito di esplorare, tra la base associativa, la possibilità di far convergere il più largo consenso sulla scelta del Presidente.

Articolo 28 (Assunzione di incarichi)

1. Tutti i soggetti chiamati a rappresentare, a qualunque titolo, il Sistema Confartigianato Imprese Calabria devono agire in conformità alle indicazioni, agli orientamenti ed alle direttive degli Organi associativi, impegnandosi al rispetto delle norme statutarie vigenti, dei regolamenti nonché del Codice Etico della Confederazione, oltre all'obbligo di essere in regola con il versamento delle quote associative, pena la decadenza immediata dalla carica ricoperta.

2. Per l'elezione alle cariche elettive della Federazione è necessario aver ricoperto, per almeno quattro anni, incarichi dirigenziali nelle strutture regionali, territoriali o di categoria ed essere in regola con il versamento del contributo di Sistema, pena la decadenza immediata dalla carica ricoperta.

3. Tutti i rappresentanti delle Associazioni territoriali, nell'esercizio delle proprie funzioni negli Organi della Federazione Regionale, sono soggetti al vincolo di mandato nei confronti delle rispettive Associazioni di appartenenza che, in aderenza ai relativi Statuti provinciali, possono sancirne la decadenza e la sostituzione, nelle forme regolamentate, qualora assumano orientamenti non conformi alle direttive strategiche della propria Organizzazione territoriale di provenienza.

TITOLO IV – Le Risorse della Confartigianato Imprese Calabria

Articolo 29 (Bilancio annuale)

2. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Revisore Legale dei Conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

2. Il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione della Giunta Esecutiva, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

Articolo 30 (Patrimonio sociale e proventi)

1. Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite:

- a) dalle quote di ristorno dei contributi del Sistema Confartigianato-Imprese;
- b) da eventuali contributi a carico delle Organizzazioni federate, stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, all'unanimità, in sede di predisposizione dei bilanci;
- c) da eventuali contributi di enti pubblici, società e privati, ivi compresi i contributi degli Organismi collaterali con propria autonomia finanziaria.

2. Il patrimonio sociale è formato da:

- a) beni mobili e immobili e valori che comunque vengano in possesso della Federazione;
- b) somme accantonate a qualsiasi scopo;
- c) interessi attivi e rendite patrimoniali;
- d) somme incassate dalla Federazione per diritti di qualsiasi natura, per ritenute, per vendite di pubblicazioni, brevetti, etc.;

3. Gli immobili di proprietà della Federazione possono essere alienati solo a condizione che le somme incassate vengano utilizzate esclusivamente per le esigenze operative della Federazione e, possibilmente, per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività associativa sul territorio.

4. La Federazione é dotata di autonomia amministrativa e patrimoniale. Per le obbligazioni di fronte ai soggetti terzi, quest'ultimi potranno far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo comune della Federazione e nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto della stessa, assumendone la responsabilità personale, solidale e illimitata. Nessuna responsabilità solidale o sussidiaria potrà essere invocata nei confronti della Confederazione nazionale e delle Associazioni territoriali, in misura superiore ai contributi associativi versati dalle imprese

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

aderenti e stornati, su delibera degli Organi competenti, alla Federazione per il suo funzionamento.

TITOLO V – Modifiche allo Statuto – Scioglimento della Federazione

Articolo 31 (Modifiche Statuto)

1. Le modifiche da apportare al presente Statuto devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, convocato in seduta straordinaria, alla presenza di un Notaio, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
2. In questo caso, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto.
3. Per le deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti presenti, aventi diritto di voto.

Articolo 32 (Scioglimento della Federazione)

1. Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, convocato in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti presenti, aventi diritto di voto.
2. In questo caso, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto.
3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo nomina contestualmente un Collegio di tre liquidatori, determinandone i poteri e fissando le norme circa la devoluzione delle attività patrimoniali della Federazione.

TITOLO VI – Norme Finali e Transitorie

Articolo 33 (Norme comuni sulle cariche associative)

1. Gli eletti alle cariche della Federazione hanno mandati della durata massima di quattro anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente e dei Vice Presidenti, che sono rieleggibili per una sola volta consecutiva e, dunque, per non più di due mandati di seguito. Tale limite può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà, per un solo ulteriore mandato consecutivo, con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le cariche riguardanti il Movimento Giovani Imprenditori hanno la durata massima di un quadriennio non rinnovabile.
2. Nel caso di sostituzione di componenti di Organi nel corso del loro mandato, il nuovo mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per un mandato intero. Sono dichiarati decaduti i componenti degli Organi confederali che non partecipano alle riunioni dei medesimi per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
3. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario della Federazione sono incompatibili con incarichi di rappresentanza in partiti, nonché con le seguenti cariche istituzionali:
 - a) Parlamentare, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario;
 - b) Presidente, Assessore, Consigliere Regionale;
 - c) Presidente, Consigliere, Assessore Provinciale;

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

- d) Sindaco, Consigliere comunale e Assessore, in Comuni con più di 50.000 abitanti, salvo più restrittive indicazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo.
4. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva nazionale della Confartigianato-Imprese e dalla stessa deliberate.
5. La carica di Presidente della Federazione è incompatibile con quelle di Presidente di Associazione territoriale, di categoria o Organizzazione a carattere sociale. Pertanto, il Presidente, entro tre mesi dalla sua elezione, dovrà dimettersi da tali altre cariche, a pena di decadenza.

Articolo 34 (Norme comuni sull'operatività degli Organi)

1. Gli organi della Federazione sono convocati da chi ha titolo a presiederli. Le adunanze degli Organi sono presiedute dal Presidente Regionale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente, in caso di simultaneo impedimento.
2. Le convocazioni debbono essere inviate, con qualunque mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine viene fissato in almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora fissata per la riunione e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno; deve inoltre indicare la data prevista per la eventuale seconda convocazione, che dovrà essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
4. Le riunioni degli Organi sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei componenti con voto deliberativo; in seconda convocazione la riunione è valida qualora sia presente o rappresentato almeno un terzo degli stessi componenti, fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal presente Statuto. Funge da Segretario verbalizzante degli Organi il Segretario Regionale o un suo delegato.
6. Le deliberazioni degli Organi federali sono immediatamente esecutive e risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Regionale e dal Segretario verbalizzante, se delegato. Il verbale, così redatto, sarà oggetto di lettura ed approvazione nella successiva seduta degli Organi, prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno di tale riunione.
7. Il voto viene espresso in forma palese per alzata di mano, salvo che i competenti Organi non deliberino, all'unanimità, di procedere alla votazione con scrutinio segreto, quando gli argomenti trattati richiedano particolare riservatezza.
8. Le deliberazioni di tutti gli Organi Federali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
9. Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno agli Organi della Federazione, durante la loro vigenza, dovranno essere integrate tempestivamente, con le modalità previste dal presente Statuto. In caso di mancata designazione dei propri rappresentanti negli Organi federali, da parte delle Associazioni territoriali, nei tempi ragionevolmente stabiliti dalla richiesta della Federazione per il reintegro degli Organi medesimi, i componenti non designati saranno sostituiti su segnalazione delle altre Organizzazioni federate per cooptazione, salvo ratifica nella prima adunanza utile dell'Organo di competenza.

Articolo 35 (Divieto di distribuzione di utili)

1. La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

Articolo 36 (Entrata in vigore delle norme e regime transitorio)

1. Il Presente Statuto e le relative modifiche entrano in vigore all'atto dell'approvazione.
2. I Componenti attuali, eletti negli Organi, decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente Statuto, ad eccezione del Presidente e dei Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato. Gli Organi vacanti dovranno essere ricostituiti, improrogabilmente, entro il 30 settembre 2015.

Articolo 37 (Rinvio normativo)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto, Regolamento e Codice Etico della Confederazione per quanto applicabili e, comunque, quelle del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.

Firmato: Liberto Francescantonio

Paola Gualtieri notaio - segue sigillo notarile

Registrato a Catanzaro il 14/04/2015
al N. 3490 esente € 245,00

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Catanzaro, li 14/04/2015

Stefano Cecchi

